

CREDITI D'IMPOSTA PER I LUOGHI DI LAVORO

Definite le modalità attuative e di fruizione dei crediti di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Informativa n.	52/2020
Riferimenti normativi	Artt. 120 e 125 del D.L. n. 34/2020 del 19/05/2020, pubblicato in GU n. 128 del 19/05/2020, convertito con la Legge 17/07/2020, n. 77, pubblicata in GU n. 180 del 18/07/2020 Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10/07/2020 C.M. n. 20/E/2020 del 10/07/2020 Informativa Unistudio n. 41/2020



Come comunicato con l'Informativa Unistudio n. 41/2020, il Decreto Rilancio ha introdotto un credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro ed un credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.

Con il Provvedimento n. 259854 del 10/07/2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione e fruizione dei crediti di imposta oggetto di analisi.

La Circolare Ministeriale n. 20/E emanata nella medesima data del 10 luglio 2020, ha fornito alcuni chiarimenti sul tema che vengono di seguito illustrati.

Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Ambito soggettivo

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nella tabella allegata ([clicca qui](#)), alle associazioni, alle fondazioni e agli enti privati compresi gli enti del terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000,00 Euro in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.

In merito all'ambito soggettivo di applicazione si precisa che:

- per luogo aperto al pubblico si intende un luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo;
- il beneficio spetta a tutti i soggetti che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- il beneficio opera anche per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- possono beneficiare del credito di imposta anche i soggetti in regime forfetario (L. n. 190/2014 art. 1 co. 54 e seguenti), in regime di vantaggio (D.L. n. 98/2011) e gli imprenditori e le imprese agricole sia che determinino il reddito su base catastale sia che producono reddito d'impresa.

I soggetti sopra menzionati devono ovviamente svolgere una delle attività indicate nella tabella sopra allegata.

La Circolare ha precisato che le associazioni, le fondazioni e gli enti privati beneficiano del credito di imposta anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate nella tabella sopra allegata aperte al pubblico.

2. Ambito oggettivo

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise in due gruppi: interventi agevolabili e investimenti agevolabili. Si veda la successiva tabella.

Spese per le quali spetta il credito di imposta	Chiarimenti della C.M. n. 20/E/2020
Interventi agevolabili	Rientrano nell'ambito applicativo della norma gli interventi: a) edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricompresi gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica;

	<p>b) per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.</p> <p>Gli interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o essere previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.</p>
Investimenti agevolabili	<p>Investimenti connessi ad attività innovative tra cui quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.</p> <p>Si deve far riferimento agli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa da chiunque prestata (ad esempio titolari, soci, dipendenti, collaboratori), siano essi sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in smart working.</p>

3. Modalità e termini di utilizzo

La C.M. n. 20/E/2020 precisa che:

- il limite di 80.000,00 Euro è riferito alle spese ammissibili sostenute; di conseguenza, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000,00 Euro (pertanto nel caso in cui ad esempio le spese sostenute siano pari a Euro 100.000,00, il credito spettante sarà sempre pari a euro 48.000,00;
- si deve far riferimento alle spese sostenute nel 2020 ossia dall'1/01/2020 al 31/12/2020;
- rileva il principio di cassa per gli esercenti arti e professioni nonché per gli enti non commerciali, gli imprenditori individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata;
- rileva invece il principio di competenza per gli imprenditori individuali, le società, gli enti commerciali e non commerciali in regime di contabilità ordinaria.
- il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ovvero andrà calcolato sull'imponibile.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (con specifico codice tributo non ancora istituito) da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) o, in alternativa,
- entro il 31/12/2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito.

Si evidenzia come:

- sia l'utilizzo del credito in compensazione, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili (secondo il principio di cassa o di competenza sopra indicato);
- il credito potrà essere utilizzato in compensazione **solo a decorrere dall'1/01/2021 e non oltre il 31/12/2021;**
- eventuali crediti residui al 31/12/2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi né essere ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Il credito di imposta:

- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 700.000,00 Euro per ciascun anno solare e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi);

- deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta;
- concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP secondo le ordinarie modalità.

4. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili

Per beneficiare del credito di imposta i soggetti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute tramite apposito modello allegato con le relative istruzioni per la compilazione ([clicca qui](#)).

Il modello di comunicazione deve essere inviato esclusivamente con modalità telematiche direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato mediante:

- il servizio web presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro cinque giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico ovvero lo scarto.

La comunicazione può essere inviata dal 20/07/2020 fino al 30/11/2021.

Devono essere comunicate le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che si prevede di sostenere successivamente fino al 31/12/2020. Nel caso in cui la comunicazione sia inviata dopo il 31/12/2020, dovranno essere indicate a consuntivo tutte le spese sostenute nel 2020.

Nel predetto periodo (20/07/2020-30/11/2020) il beneficiario potrà inviare una nuova comunicazione sostitutiva delle precedenti.

Il credito di imposta può essere utilizzato dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione, ma solo a decorrere dall'1/01/2021 e non oltre il 31/12/2021.

5. Comunicazione della cessione del credito di imposta a soggetti terzi

La cessione del credito di imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione della cessione del credito può avvenire a decorrere **dall'1/10/2020**, ovvero, se la comunicazione del paragrafo precedente è inviata successivamente al 30/09/2020, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione stessa.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto.

Dopo l'accettazione, alle stesse condizioni applicabili al cedente e nei limiti dell'importo ceduto, il cessionario potrà utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione dall'1/01/2021 al 31/12/2021.

La quota del credito d'imposta ceduto che non è utilizzata dal cessionario nel 2021 non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta successivamente al 31/12/2021. In alternativa all'utilizzo diretto, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

Il successivo cessionario utilizza il credito d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente.

I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo dei crediti d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto ai crediti ricevuti.

Credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

1. Ambito soggettivo

E' previsto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa/arti e professioni, degli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo del settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000,00 Euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni di Euro per l'anno 2020.

In merito all'ambito soggettivo di applicazione si precisa che:

- il beneficio spetta ai soggetti che producono reddito d'impresa indipendentemente dal regime contabile adottato e per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- possono beneficiare del credito di imposta anche i soggetti in regime forfetario (L. n. 190/2014 art. 1 co. 54 e seguenti) , in regime di vantaggio (D.L. n. 98/2011) e gli imprenditori e le imprese agricole sia che determinino il reddito su base catastale sia che producono reddito d'impresa;
- gli enti non commerciali, gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti beneficiano del credito di imposta anche se non svolgono attività commerciale.

2. Ambito oggettivo

Si veda la successiva tabella che illustra le spese per le quali spetta il credito di imposta ed i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con il recente intervento di prassi.

Spese per le quali spetta il credito di imposta	Chiarimenti della C.M. n. 20/E/2020
Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività	<p>L'attività di sanificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consiste in attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti; - in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute può essere svolta anche internamente (c.d. lavori in economia) avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che vengano rispettate le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti come attestato da documentazione interna. <p>Si precisa inoltre che per i lavori in economia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinato moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima;

	<ul style="list-style-type: none"> - possono essere aggiunte anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati; - le spese possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario, in quanto la finalità della norma è quella di agevolare la sanificazione degli strumenti di lavoro, indipendentemente dal fatto che siano nuovi o vecchi. <p>L'ammontare delle spese così determinato dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi simili.</p> <p>Anche le spese di sanificazione costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell'attività esercitata (come nel caso di studi odontoiatrici e centri estetici) possono beneficiare del credito di imposta in esame.</p>
<p>Spese sostenute per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; c) prodotti detergenti e disinfettanti; d) dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea ivi incluse le eventuali spese di installazione; e) dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 	<p>I dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.</p> <p>Per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono ammissibili.</p> <p>Concorrono alla determinazione del credito d'imposta anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese relative alle attrezzature che hanno sia un impiego sanitario sia altre finalità ed erano già utilizzate ante Covid-19 per adempiere agli obblighi di sicurezza sul lavoro; - le spese sostenute per l'acquisto di abbigliamento protettivo quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea.

3. Modalità e termini di utilizzo

La C.M. n. 20/E/2020 precisa che:

- si deve far riferimento alle spese sostenute nel 2020 ossia dall'1/01/2020 al 31/12/2020 secondo gli principi di cassa o di competenza in precedenza esaminati;
- il limite massimo (60.000,00 per beneficiario) è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili;
- il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'IVA, ovvero l'imponibile.

Il credito d'imposta è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

- in compensazione tramite modello F24 (con specifico codice tributo non ancora istituito) da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline);
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (dichiarazione relativa al periodo di imposta 2020) per ridurre l'ammontare delle imposte sui redditi dovute o, in alternativa,

- entro il 31/12/2021 può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

L'eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi ma non potrà essere richiesto a rimborso.

Inoltre, il credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES, IRPEF e IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex. art. 61 e art. 109 co. 5 del TUIR;
- non è soggetto al limite massimo di compensazione orizzontale dei crediti (relativo ai crediti/debiti non riferibili alla medesima imposta) pari a 700.000,00 Euro per ciascun anno solare e dei 250.000,00 Euro (limite riferibile all'utilizzo dei crediti di imposta indicati nell'ambito del quadro RU della Dichiarazione dei redditi);
- deve essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 specificando, sia la quota utilizzata direttamente in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

4. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese ammissibili

Per beneficiare del presente credito di imposta i soggetti devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute tramite l'apposito modello che è il medesimo previsto per il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, più sopra allegato.

Viene precisato che potrà essere inviato anche un solo modello contenente gli estremi delle spese sostenute di entrambi i crediti di imposta.

Il modello di comunicazione deve essere inviato esclusivamente con modalità telematiche direttamente o da un intermediario abilitato mediante:

- il servizio web presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro cinque giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico ovvero lo scarto.

La comunicazione può essere effettuata dal 20/07/2020 fino al 07/09/2020. Devono essere comunicate le spese sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione della comunicazione e l'importo che si prevede di sostenere successivamente fino al 31/12/2020.

Essendoci a disposizione solo 200 milioni di Euro, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che sarà emanato entro l'11/09/2020.

Il credito di imposta potrà essere utilizzato dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al paragrafo precedente.

5. Comunicazione della cessione del credito di imposta a soggetti terzi

La cessione del credito di imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione potrà avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui sopra.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto.

Il cessionario potrà utilizzare il credito alternativamente:

- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate;
- in compensazione mediante il modello F24, entro il 31/12 dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

La quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle Entrate non potrà essere utilizzata negli anni successivi e non potrà essere richiesta a rimborso oppure ulteriormente ceduta.

In alternativa all'utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d'imposta ad altri soggetti.

La comunicazione della ulteriore cessione del credito è effettuata esclusivamente da parte del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Il successivo cessionario utilizza il credito d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente dopo l'accettazione della cessione da comunicare esclusivamente a cura dello stesso cessionario.

Cordiali saluti.